

Opuscolo informativo PERFAS

PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE NELLE ARTI PERFORMATIVE (exENPALS, INPS, FPLS)



*Versione 1.0
Agosto 2025*

Publicato da: PERFAS Performing Artists Association South Tyrol

Indice

1. Inquadramento storico e generale	3
2. Sistema contributivo – fonti e informazioni generali	5
3. La necessità di una riforma organica	7
4. Previdenza sociale in Italia – panoramica specifica	8
<i>EXCURSUS – AGIBILITÀ</i>	9
5. Lavoratori/lavoratrici dipendenti e parasubordinati dello spettacolo	10
6. Caso particolare: Esercenti musicali autonomi	11
7. Contributi minimi e diritto alla pensione	12
8. Obbligo di dichiarazione del pagamento e della regolarità contributiva	13
9. Lavoro all'estero e trasferimento contributi (ricongiunzione/cumulo)	14
10. Requisiti per la pensione, sistema dei raggruppamenti e regimi contributivi	16
Colophon e Disclaimer	18

1. Inquadramento storico e generale

La previdenza per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo: evoluzione, criticità e prospettive

Il settore dello spettacolo è strategico per l'identità culturale del Paese.

Un sistema previdenziale equo e aggiornato è essenziale per garantire dignità, diritti e sostenibilità alle sue professioniste.

La tutela previdenziale dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo in Italia affonda le sue radici nel **Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 708 del 1947**¹, un provvedimento che ha segnato l'inizio di una regolamentazione specifica per le professioni artistiche e culturali. Questo decreto ha rappresentato per decenni la norma cardine per garantire diritti e coperture previdenziali a una **categoria di lavoratori e lavoratrici particolarmente eterogenea**, spesso soggetta a **discontinuità occupazionale e condizioni atipiche di lavoro**.

Fino al 2011, l'**ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo)** ha operato come ente autonomo con notevole solidità finanziaria: si stima che le sue riserve abbiano raggiunto i **5-6 miliardi di euro**.

Tuttavia, con la **manovra finanziaria del 2011**, l'ente è stato **accorpato all'INPS** nel 2012, perdendo autonomia e competenze specifiche. Questo passaggio, pur rientrando in una logica di razionalizzazione, è stato vissuto da molti operatori e operatrici del settore come una **regressione**, poiché ha disperso competenze tecniche fondamentali all'interno dell'apparato generale dell'INPS. La gestione delle pratiche previdenziali per lo spettacolo è diventata più complessa e meno trasparente.

¹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.del.capo.provvisorio.dello.stato:1947-07-16:708!vig=>

La normativa di riferimento non è stata aggiornata organicamente: la **legge del 1947** è ancora formalmente vigente, ma modificata e stratificata nel tempo attraverso leggi finanziarie e decreti integrativi. Tra questi, il **Decreto Legislativo 182 del 1997²** ha **introdotto il sistema dei “raggruppamenti”** dei lavoratori dello spettacolo, senza però modificare la 708/1947. Tale stratificazione normativa ha creato **confusione e sovrapposizioni**, complicando la gestione previdenziale.

Uno degli aspetti più critici riguarda l'**elenco delle professioni dello spettacolo** (art. 3 della 708/1947), che **è fermo al 2005 e non rispecchia più le realtà contemporanee**. Iniziative come quelle promosse da **UNISCA, ITALSHOW** e dai sindacati di categoria stanno tentando, con un grandissimo lavoro e impegno, negli ultimi anni, di riformare e aggiornare l'elenco, proponendo una ridefinizione dei profili professionali coerente con l'evoluzione del mercato e della produzione culturale.

Un importante recente sviluppo è rappresentato dalla **Legge n. 206/2023³** sul “**Made in Italy**“, che introduce all'**articolo 25**, il concetto di “**impresa creativa**“, includendo **lavoratori e lavoratrici autonome, imprese sociali, start-up e operatori culturali**. Le imprese creative potranno essere **riconosciute ufficialmente dal 2026**, attraverso l'iscrizione a un **apposito registro** presso le Camere di Commercio. Questo passaggio segna un'opportunità, ma solleva anche nuove domande su come tali imprese si collocheranno all'interno del sistema previdenziale.

² <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;182!vig=>

³ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023;206~art25>

2. Sistema contributivo – fonti e informazioni generali

Fonti normative rilevanti:

- **Servizi per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo**⁴
- **Circolare n° 83 del 20 maggio 2016**⁵
- **Circolare n° 155 del 20 ottobre 2021**⁶
- **GRUPPI: A, B, C & informazioni base pensione**⁷

Il sistema contributivo ex ENPALS si fonda su un impianto formalmente tutelante per i lavoratori subordinati. Tuttavia, l'incremento della componente autonoma nel settore dello spettacolo ha messo in crisi il modello: in Italia, di fatto, i lavoratori autonomi non sono pienamente riconosciuti nel sistema previdenziale dello spettacolo.

Attualmente, sono il datore di lavoro, la cooperativa o il committente a dover versare i contributi ex ENPALS/FPLS. Solo gli **esercenti musicali** possono, in determinate condizioni, versare autonomamente i propri contributi. Tuttavia, questo meccanismo è complesso e spesso penalizzante per chi ha scarsa forza contrattuale.

In mancanza di un inquadramento adeguato, molte **cooperative** hanno assunto un ruolo di intermediazione, assumendo formalmente gli artisti e le artiste per garantirne l'agibilità e i versamenti contributivi. Sebbene questa soluzione sia funzionale, comporta costi per l'artista e rappresenta una **distorsione del mercato** che evidenzia l'inadeguatezza normativa.

⁴ <https://servizi2.inps.it/servizi/gss/default.aspx?startpage=spettacolo>

⁵ https://www.inps.it/content/inps-site/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2016.05.circolare-numero-83-del-20-05-2016_7769.html

⁶ https://www.inps.it/content/inps-site/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2021.10.circolare-numero-155-del-20-10-2021_13564.html

⁷ <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.50724.fondo-pensioni-per-lavoratori-dello-spettacolo-e-sportivi-professionisti.html>

A tutto ciò si aggiunge la frammentazione tra diverse gestioni INPS (ex ENPALS/FPLS, Gestione Separata, Artigiani, Commercianti), che spesso genera confusione anche tra i consulenti del lavoro. Gli errori contributivi sono frequenti, soprattutto per le professioni non espressamente incluse nell'elenco della 708/1947.

Nel 2025, il minimale contributivo giornaliero è pari a **57,32 euro**, mentre il massimale è **879 euro**.

L'agibilità, un tempo obbligatoria per tutte le tipologie di rapporto, oggi è richiesta solo per i lavoratori e le lavoratrici autonome. Si auspica da tempo l'introduzione di una **comunicazione unica integrata**, che permetta di armonizzare dichiarazioni, agibilità e versamenti.

I contributi figurativi (per maternità, servizio militare, università) possono colmare i vuoti lavorativi. Con almeno **45 giornate lavorative annue** (modificato da 60 a 45 giornate lavorative annue, tramite il **Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73⁸**, detto anche "**Decreto Sostegni bis**", all'art. 66, comma 17, **modificando l'art. 1 del D.Lgs. 182/1997**) si ottiene il riconoscimento di **un anno figurativo** (fino a un massimo di 10 volte nell'arco della vita lavorativa).

Quanto alla disoccupazione, la **NASpi** non è perfettamente integrata con il sistema ex ENPALS. Attualmente è attiva un'**indennità di discontinuità**, pensata per i lavoratori dello spettacolo, ma il suo accesso resta limitato e insufficiente. È invece possibile richiedere all'INPS il riconoscimento dei contributi esteri per attività artistiche svolte fuori dall'Italia, o il trasferimento da altri fondi previdenziali, a condizione che prevalgano le annualità versate nel fondo ex ENPALS.

⁸ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art38-com2bis>

3. La necessità di una riforma organica

Il comparto dello spettacolo soffre l'assenza di una riforma strutturale. L'attuale normativa risulta **frammentaria, datata e incoerente** con la realtà del lavoro culturale.

È auspicabile un intervento legislativo organico che:

- ✓ **aggiorni l'elenco delle professioni dello spettacolo** (art. 3 della legge 708/1947),
- ✓ **riconosca formalmente** i lavoratori e le lavoratrici autonome dello spettacolo,
- ✓ **uniformi le modalità di versamento contributivo** tra dipendenti, autonomi e cooperative,
- ✓ **introduca una comunicazione unica** per agibilità e gestione contributiva,
- ✓ **estenda le tutele effettive** (come NASpl o exALAS) **anche per chi opera in maniera discontinua.**

Solo attraverso una **riforma strutturata** sarà possibile **garantire** una **previdenza equa**, trasparente e sostenibile per chi opera in un **settore fondamentale** per l'**identità culturale** del Paese.

4. Previdenza sociale in Italia – Panoramica specifica

Nel sistema italiano, i lavoratori dello spettacolo si suddividono in tre principali categorie:

1. **Lavoratori e lavoratrici autonome (freelance)**
2. **Lavoratori e lavoratrici parasubordinati**
3. **Lavoratori e lavoratrici dipendenti (stipendiati)**

Queste distinzioni **influenzano** profondamente:

- **l'obbligo contributivo**
- **le procedure amministrative** (es. comunicazioni, dichiarazioni)
- **i diritti pensionistici**

Aliquote contributive (2025)

L'aliquota complessiva è pari al 35,28%:

- **9,19%** a carico del lavoratore/lavoratrice dello spettacolo
- **23,81%** a carico del datore/datrice di lavoro o committente
- **2,28%** per assicurazioni aggiuntive

*Eccezione: danzatori/tersicorei – aliquote più elevate
(9,89% + 25,81 + 2,28%)*

I contributi reali si calcolano tramite la **Dichiarazione UNIEMENS** sull'imponibile lordo giornaliero.

EXCURSUS: AGIBILITÀ

La **Legge di Bilancio 2018** (legge 205/2017, art. 1, comma 1097⁹) ha escluso l'obbligo del certificato di agibilità per **lavoratori con contratto subordinato** appartenenti alle categorie dello spettacolo (art. 3-1 nr. 1-14 D.Lgs. 708/1947), a condizione che operino nei **locali di proprietà o in uso al datore di lavoro** e che il datore sia in **regola con i versamenti contributivi all'INPS**.

INPS (Messaggio n. 1612/2019¹⁰) **chiarisce che:**

- per i **dipendenti dello spettacolo**, il certificato **non è obbligatorio** e l'assenza non comporta sanzioni
- l'obbligo resta invece **integrale** per i **lavoratori autonomi e parasubordinati**, i quali devono essere muniti del certificato **indipendentemente dalla durata del contratto** o dell'incarico.

La Cassazione (sent. 9396/2024) ha ribadito che l'esonero non opera se la prestazione subordinata è svolta in locali di terzi: quindi solo quando i locali sono di proprietà o in uso al datore o datrice di lavoro dei dipendenti.

⁹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27:205~art1>

¹⁰ https://servizi2.inps.it/servizi/Bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio_numero_1612_del_19-04-2019.htm

5. Lavoratori/lavoratrici dipendenti e parasubordinati dello spettacolo

Per questi soggetti, il datore/committente è responsabile dei seguenti adempimenti:

- 1) **Modello UNILAV**
Almeno 1 giorno prima dell'inizio del rapporto
- 2) **Richiesta di AGIBILITÀ**
NB: COME SOPRA MENZIONATO, L'OBBLIGO È CESSATO IN RELAZIONE A LAVORATORI E LAVORATRICI DELLO SPETTACOLO DIPENDENTI/SUBORDINATI!
- 3) **Dichiarazione UNIEMENS**
Entro il 31 del mese successivo
- 4) **Versamento contributi**
Tramite F24, entro il 16 del mese successivo
Causale contributo: **DM10**
- 5) **Iscrizione INAIL**
A febbraio di ogni anno

Gli artisti assunti come dipendenti ricevono una **busta paga mensile**.

I parasubordinati, invece, percepiscono un **compenso a prestazione**.
La mancata agibilità può avere ripercussioni legali e previdenziali.

6. Caso particolare: Esercenti musicali autonomi

Ai sensi della Legge 342/2000, art. 51, comma 3, **gli artisti e le artiste autonome che esercitano attività musicale dal vivo** possono gestire autonomamente la propria posizione contributiva, con le seguenti caratteristiche:

- Nessun obbligo di UNILAV o INAIL
- Obbligo di **agibilità INPS (ex ENPALS)**
- Dichiarazione elettronica UNIEMENS
- Versamento F24 mensile (entro il 16 del mese successivo)
→ Totale contributi: **34,46% sull'imponibile lordo**

Esonero contributivo (fino a 5.000 € annui) dal 2000 in poi:

*"Le prestazioni musicali (DAL VIVO) a carattere non professionale, rese da soggetti che svolgono attività lavorativa principale non attinente con lo spettacolo, e che percepiscono compensi complessivi annui non superiori a 5.000 euro, **non sono soggette a contribuzione previdenziale presso l'ex ENPALS.**"*

- Solo per **esercenti musicali dal vivo** (esclusi DJ utilizza basi preregistrate), con prestazione occasionale e nel rispetto della normativa vigente.
- Deve trattarsi di chi rientra in almeno una delle seguenti categorie:
 - **minorenne** (< 18 anni);
 - **studente fino a 25 anni**;
 - **pensionato sopra i 65 anni**;
 - o persona che **versa contributi obbligatori in altra gestione previdenziale** (diversa da FPLS) nello stesso periodo dell'esibizione.

7. Contributi minimi e diritto alla pensione

Per maturare un **anno pieno di contribuzione** ai fini pensionistici:

- Servono almeno **90 giornate annue** (45 per attori/attrici cinematografici)
- Minimo imponibile giornaliero (2025): **57,32 €**

Nota:

Due performance nello stesso giorno valgono sempre come **un solo giorno contributivo**. È possibile, però, distribuire un compenso (es. 1.000 €) su più giornate (incluse prove e preparazioni), purché richiesto e (contrattualmente) stabilito.

È **consigliabile** che gli artisti e le artiste consultino periodicamente il proprio estratto conto contributivo sul portale **INPS**, tramite SPID

8. Obbligo di dichiarazione del pagamento e della regolarità contributiva *(per il datore/datrice di lavoro o committente)*

Il **Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182¹¹** è una delle norme fondamentali che disciplinano **il rapporto tra enti pubblici e soggetti che erogano contributi o vantano crediti nei confronti dell'INPS, e in particolare verso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS).**

L'**articolo 1 ("Oggetto della dichiarazione")** prevede l'obbligo, da parte dei soggetti pubblici o privati che erogano compensi a lavoratori dello spettacolo, di **rilasciare una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento del compenso e il rispetto degli obblighi previdenziali.**

Il **Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73¹²**, detto anche "**Decreto Sostegni bis**", all'art. 66, comma 17, **ha modificato l'art. 1 del D.Lgs. 182/1997** con lo scopo di:

- **rafforzare i controlli sull'effettiva regolarità contributiva** nei confronti dell'INPS (exEnplas/FPLS);
- rendere più **trasparente** la filiera dei rapporti di lavoro nello spettacolo;
- **estendere l'obbligo di dichiarazione anche ad altri soggetti** coinvolti nei pagamenti (non solo il datore di lavoro diretto, p.es consulente del lavoro ecc..).

Oggi, **chiunque eroghi compensi** (ad esempio: un teatro, un ente pubblico, un festival, una società di produzione) a favore di lavoratori dello spettacolo deve:

1. **Accertarsi** che siano stati effettuati tutti gli adempimenti contributivi obbligatori verso l'INPS (FPLS).
2. **Rilasciare una dichiarazione** scritta che conferma:
 - l'effettivo pagamento del compenso;
 - la regolarità degli adempimenti previdenziali e assicurativi.

Questa dichiarazione viene rilasciata al termine della prestazione artistica o tecnica ed è **necessaria per garantire la corretta contribuzione ai fini pensionistici** dei lavoratori dello spettacolo. È spesso **richiesta in sede di controllo INPS** o di verifica DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

¹¹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;182!vig=>

¹² <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art38-com2bis>

9. Lavoro all'estero e trasferimento contributi (ricongiunzione/cumulo)

Chi si esibisce all'estero dovrebbe richiedere il **certificato A1** per evitare il rischio di **doppia imposizione contributiva**: cioè, il versamento dei contributi sia in Italia sia nel Paese in cui si svolge la prestazione.

Se il certificato non è disponibile al momento dell'esibizione, può essere trasmesso anche **successivamente**. In alcuni Paesi può inoltre essere prevista una **ritenuta alla fonte** sul compenso lordo.

In pratica, questo significa che, se il certificato A1 è valido, puoi incassare il **lordo come netto**, pagando i **contributi previdenziali** e le **tassee sul reddito** nello Stato in cui sei fiscalmente residente, lavori abitualmente, sei assicurato e versi la tua previdenza sociale.

Chi può richiedere l'A1?

Attualmente, solo gli **esercenti attività musicali in forma autonoma** (cioè, i musicisti freelance) possono richiedere **autonomamente** il certificato A1 all'INPS.

Per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici dello spettacolo (es. **attori e attrici, tecnici, danzatori e danzatrici, performer, ecc.**), la richiesta dovrebbe essere **presentata da un/a datore/datrice di lavoro o dal committente pregresso**.

Questo si collega a un punto cruciale: le musiciste autonome sono le uniche che possono **versare direttamente i propri contributi previdenziali** al Fondo ex ENPALS / FPLS (cfr. punto 6 sopra: «Caso particolare: esercenti musicali autonome»!).

Tuttavia, alcune sedi INPS **rilasciano erroneamente il certificato A1** anche in situazioni in cui non sarebbe previsto, generando confusione.

Se un'artista lavora **abitualmente all'estero**, può essere sensato che i **contributi previdenziali vengano versati nel Paese estero**:

- per maturare un giorno una **pensione locale**,
- oppure per richiedere, al momento del pensionamento, la **ricongiunzione internazionale dei periodi contributivi**.

Ricongiunzione e cumulo contributiva

Alla fine della carriera lavorativa, è possibile cumulare contributi provenienti da diverse gestioni:

- **EX ENPALS / FPLS**
- **Gestione Separata INPS** (es. docenza, consulenza, direzione artistica)
- **INPS Artigiani o Commercianti** (es. fonici, tecnici, produttori musicali)

La ricongiunzione tra EX ENPALS e INPS Artigiani risulta particolarmente **complessa**.

10. Requisiti per la pensione, sistema dei raggruppamenti e regimi contributivi

Gruppo	Tipologia attività	Giorni per anno pieno
A	Attività artistica/tecnica a tempo determinato connessa allo spettacolo	120 (90)
B	Altre attività a tempo determinato	260
C	Attività a tempo indeterminato	312

I **decreti legislativi 30 aprile 1997 n. 166 e n. 182** hanno modificato la disciplina pensionistica rivolta ai lavoratori iscritti al FPLS e al FPSP con l'introduzione di nuove regole per il calcolo e per i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali gestite dai fondi.

I lavoratori e le lavoratrici sono stati distinti in tre diversi gruppi – **A, B e C**, convenzionalmente definiti "**raggruppamenti**" – individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 novembre 1997, a seconda che:

- prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli – **raggruppamento A** (per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 120 contributi giornalieri – OGGI 90!!);
- prestino a tempo determinato attività al di fuori dell'ipotesi prevista al punto precedente **raggruppamento B** (per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 260 contributi giornalieri);
- prestino attività a tempo indeterminato – **raggruppamento C** (per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 312 contributi giornalieri).

□ **SOGGETTI IN POSSESSO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31.12.1995 (cioè, ex ante):**

Per coloro che svolgono attività lavorativa con la qualifica di attori, generici, presentatori, artisti del circo, imitatori, acrobati, direttori d'orchestra, gruppo moda (Gruppo Attori, conduttori, direttori d'orchestra, figurazione e moda) possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione (**a regime 2.400 contributi giornalieri – dal 1. luglio 2021, 1.800 - per prestazioni di lavoro nel campo dello spettacolo**), all'età anagrafica, dall'anno 2022 e fino al 31.12.2026, di 65 anni, sia per gli uomini e sia per le donne.

☐ SOGGETTI IN PRIMO ACCREDITO CONTRIBUTIVO A DECORRERE DAL 1. GENNAIO 1996:

Per le categorie di lavoratori e lavoratrici iscritte al FPLS che non possono far valere contribuzione versata o accreditata alla data del 31 dicembre 1995, la pensione è calcolata, **in presenza di almeno 20 anni di anzianità assicurativa e contributiva (2.400 contributi giornalieri – dal 1.luglio 2021 - 1.800 contributi giornalieri)**, sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell'arco della carriera lavorativa con la determinazione di un montante contributivo complessivo e una quota unica di pensione (sistema di calcolo interamente contributivo), all'età anagrafica, fino al 31.12.2026, di **67 anni** e con un importo soglia della pensione che non deve risultare inferiore a 1 volta l'importo dell'assegno sociale (per l'anno 2024, tale importo «soglia», era di € 534,41 (valore da confermare per il 2025, che sarà leggermente più alto, indicativamente intorno ai € 540-545).

È inoltre possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in forma contributiva al ricorrere delle seguenti condizioni: compimento dei 71 anni di età, fino al 31.12.2026, e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) a prescindere dall'importo della pensione.

„GRUPPO BALLO“

Nel sistema contributivo i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori appartenenti al “Gruppo Ballo” sono i medesimi previsti nel sistema misto, cioè, **47 anni** sia per gli uomini e sia per le donne e **20 anni di anzianità contributiva** e di iscrizione al fondo con **almeno 2.400 contributi giornalieri (dal 1. luglio 2021, 1.800) versati esclusivamente nella specifica qualifica di appartenenza.**

Peraltro, nel sistema di calcolo contributivo, per i lavoratori appartenenti al “Gruppo Ballo” iscritti dopo il 31 dicembre 1995, il limite cui fare riferimento, ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione in base all'età anagrafica, secondo quanto previsto dalla tabella prevista dall'articolo 1, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, è quello dei 71 anni di età.



PERFORMING
ARTISTS
SOUTH TYROL

Colophon

Le informazioni contenute in questo opuscolo informativo si basano sugli approfondimenti emersi dalla serie di webinar organizzati da PERFAS con la experta **Massimo Pontoriero (UNISCA)**, **Tania Borelli (ITALSHOW)** e **Peter Bozzetta (DatArt & Music)** il 20 dicembre 2024 e il 17 gennaio 2025, nonché su ulteriori ricerche condotte dal team di PERFAS.

Fonti aggiuntive:

<https://www.inps.it/it/de.html>

<https://www.gazzettaufficiale.it/>

Testi e ricerche

Thomas Maniacco

Pubblicato da

PERFAS Performing Artists Association South Tyrol

Via Argentieri 15/1

39100 Bolzano (BZ)

Italia

www.perfas.org

info@perfas.org

Disclaimer

Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte al meglio delle nostre conoscenze e verificate con la massima cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori di contenuto. Non si assume alcuna garanzia o responsabilità per l'esattezza, l'attualità e la completezza delle informazioni fornite. Tutte le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia. Per il contenuto dei link esterni riportati in questo documento, gli unici responsabili sono gli operatori dei rispettivi siti web.